

STATUTO

SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAGAGNA UD VICOLO NIGRIS 1
A/B

Numero REA: UD - 280820

Codice fiscale: 02692750306

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL N.40744 DI RACCOLTA.	
	SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	

	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario	
	E' costituita, con sede nel Comune di Fagagna (Udine), la so-	
	cietà cooperativa denominata	
	SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	
	Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della se-	
	de legale sono di competenza dei soci e comportano modifica	
	dell'atto costitutivo.	
	È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la	
	facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie	
	nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di	
	aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali,	
	anche presso terzi.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Qualora la società dovesse superare i limiti previsti	

	dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi	
	vi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato	
	patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea	
	dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni	
	sulla società per azioni.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione	
	dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, è retta dai principi della mutualità prevalente	
	previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi educativi ed assistenziali secondo quanto	
	previsto dalla Legge 381/91, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, dalla L.R. F.V.G. 20/2006 e dalle altre disposizioni	
	applicative.	
	In particolare la cooperativa propone di fornire prestazioni	
	educative ed assistenziali ai minori, ai disabili, agli anziani ed	
	agli altri soggetti in situazione di disagio o di svantaggio al	
	fine di concorrere allo sviluppo educativo umano e morale della	
	persona.	

	Lo scopo mutualistico della cooperativa consiste nel:	
	* favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazio-	
	nale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupa-	
	zione, dei lavoratori in genere, ivi compresi i professioni-	
	sti nelle materie attinenti l'oggetto sociale, con la gestio-	
	ne, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;	
	* valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ri-	
	cercando il miglioramento delle loro condizioni morali, so-	
	ciali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare	
	condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possi-	
	bilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal merca-	
	to;	
	* promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci;	
	* sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione	
	con finalità mutualistiche senza fini di speculazione priva-	
	ta.	
	La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività an-	
	che con terzi non soci.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualisti-	
	ci la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli inte-	
	ressi dei soci si propone di svolgere le seguenti attività:	
	Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali e mutua-	
	listici, la cooperativa potrà:	

	a) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, attività educative di carattere sportivo, an-	
	che agonistico, ed in particolare, nel rispetto delle vigen-	
	ti leggi in materia, di carattere sportivo-dilettantistico	
	essenzialmente rivolte a minori, disabili ed anziani che sia-	
	no comunque finalizzate alla crescita del minore ovvero al	
	sostegno ed all'inserimento sociale del disabile e dell'an-	
	ziano attraverso la pratica leale e disinteressata dello	
	sport;	
	b) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, attività educative parascolastiche in genere	
	aventi carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo,	
	anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione	
	ed amministrazione di locali ed attrezzature atti a tali sco-	
	pi;	
	c) promuovere, organizzare, gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, centri estivi, centri vacanza, attività ludi-	
	che, sportive e di animazione comunque finalizzate all'educa-	
	zione ed, in via complementare, alla sorveglianza e tutela	
	degli utenti nonché di altre iniziative similari a favore	
	dei soggetti svantaggiati come definite ai sensi delle vigen-	
	ti disposizioni di legge, ivi comprese le attività di turi-	
	smo sociale ed i campus per l'apprendimento di attività spor-	
	tive e lingue straniere;	
	d) promuovere, organizzare, gestire, in proprio o per conto	

	di terzi, asili nido o altri servizi integrativi all'infanzia, scuole e centri per l'infanzia, ed altre attività scolastiche destinate ai minori;	
	e) produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione, l'educazione e la pratica sportiva nonché informative, bollettini periodici ed altri strumenti culturali analoghi;	
	f) promuovere, organizzare, gestire, in proprio o per conto di terzi, attività di pet therapy, spazi verdi adibiti a "giardini-orti terapeutici", "fattorie sociali" e/o "fattorie terapeutiche" rivolte in favore delle persone in situazione di svantaggio come definite ai sensi delle vigenti leggi;	
	g) promuovere, organizzare, gestire, in proprio o per conto di terzi, servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali, socio-sanitari e socio assistenziali in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come definite ai sensi delle vigenti leggi ivi comprese le attività di accompagnamento quotidiano, con mezzi attrezzati, ed attività di autotrasporto di persone disabili e soggetti svantaggiati in genere;	
	h) promuovere, organizzare, gestire, in proprio o per conto di terzi, strutture residenziali, strutture alloggio, strutture protette, comunità di accoglienza, centri di assistenza diurna, centri vacanze, comunità a carattere familiare, ivi	

	compresi i servizi di mensa e somministrazione, anche in col-	
	laborazione o convenzione con gli Enti Locali, la Regione,	
	le associazioni assistenziali e di volontariato.	
	La cooperativa potrà partecipare a convenzioni, trattative,	
	gare ed appalti con enti pubblici e privati e potrà sempre	
	svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La cooperativa, sussidiariamente alle attività di cui sopra,	
	si propone altresì di:	
	a) attuare un servizio di appoggio alle famiglie dei sogget-	
	ti svantaggiati come sopra elencati, favorendo le famiglie	
	stesse nella conoscenza delle problematiche e nella cura del	
	minore o comunque del familiare al fine di una migliore inte-	
	grazione sociale della persona;	
	b) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, cor-	
	si di formazione, finalizzate a sensibilizzare la cittadinan-	
	za alle tematiche del disagio, della emarginazione sociale e	
	dell'inserimento;	
	c) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di	
	enti pubblici, di associazioni, organizzazioni ed enti priva-	
	ti che abbiano finalità rientranti negli scopi della coopera-	
	tiva stessa.	
	La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale del-	
	le disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme	
	attuative e transitorie del codice civile.	
	La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del	

	pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate ne-	
	gli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con e-	
	sclusione di tutte le attività riservate previste dalla leg-	
	ge, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al	
	raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio	
	oggetto sociale principale. A tal fine potrà:	
	a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azio-	
	narie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti	
	ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, a-	
	naloghi o complementari al proprio;	
	b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire i-	
	scrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni	
	altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni	
	proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo	
	lo ritenga opportuno;	
	c) promuovere o partecipare a consorzi, raggruppamenti tempo-	
	ranei di imprese ed altre forme di integrazione di impresa	
	per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private;	
	d) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di ga-	
	ranzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità	
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità	
	di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, pre-	
	stando le necessarie garanzie fideiussorie;	
	e) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per	

	oggetto attività richiamate, similari, affini o complementa-	
	ri a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
	f) associare e/o associarsi in partecipazione con altre im-	
	prese per l'esercizio in comune di specifiche attività rien-	
	tranti nell'oggetto sociale principale;	
	g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative;	
	h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione	
	di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale,	
	il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e	
	successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della	
	raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In	
	particolare, in conformità alle vigenti deliberazioni	
	C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 385/93 ed	
	alle altre norme in materia, la cooperativa potrà effettuare	
	la raccolta del risparmio presso i soci secondo le modalità	
	ed i termini previsti dall'apposito regolamento interno, ap-	
	provato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente sta-	

tuto.	
TITOLO III	
SOCI	
Articolo 5 - Soci cooperatori e soci sovventori	
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è in-	
feriore a nove tutti i soci, cooperatori e sovventori, debbo-	
no essere persone fisiche.	
Possono essere Soci Cooperatori:	
- le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
maturato e che intendano maturare una capacità professionale	
nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in	
relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavo-	
ri della cooperativa ed attivamente collaborare per il rag-	
giungimento dei fini sociali;	
- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale,	
che manifestino la volontà di esplicitare in seno alla Coopera-	
tiva un'attività di volontariato che sia attinente agli sco-	
pi della cooperativa stessa; tali soci assumono la denomina-	
zione di Soci Volontari ai sensi della Legge 381/91;	
- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero stretta-	
mente necessario al buon funzionamento della cooperativa, se-	
condo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 del-	
la Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa.	
	I soci cooperatori volontari, il cui numero non potrà supera-	
	re la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in	
	un'apposita sezione del libro soci.	
	Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ri-	
	storno, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi,	
	fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per	
	la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi effe-	
	tuati in applicazione dei contratti stipulati con Amministra-	
	zioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Fatto salvo quanto disposto dal primo comma del presente ar-	

12 di 59

	e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto,	
	sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbliga-	
	to a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazio-	
	ni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C.	
	o e-mail. Tutte le comunicazioni previste dal presente statu-	
	to ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata	
	A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica	
	certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in mate-	
	ria.	
	Articolo 6 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, anche la ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'orga-	
	no amministrativo può ammettere alla categoria dei soci spe-	
	ciali coloro che debbano completare o integrare la loro for-	
	mazione professionale in ragione del perseguimento degli sco-	
	pi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di me-	
	dio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	

	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile come richiamato dal suc-	

	cessivo articolo 9.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni,	
	il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coopera-	
	tiva, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammis-	
	sione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo	
	le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	

	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12. Costituiscono in particolare	
	cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori	
	dal citato articolo 12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re:	
	a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspi-	
	rante socio cooperatore o socio sovventore persona fisica;	
	b) la denominazione e sede legale, nonché le indicazioni di	
	cui alla precedente lettera a) relative al legale rappresen-	
	tante, se trattasi di aspirante socio persona giuridica o	
	soggetto comunque diverso dalla persona fisica;	
	c) il codice fiscale e l'eventuale numero di Partita I.V.A.;	
	d) l'indirizzo P.E.C. o e-mail ai fini dell'iscrizione sul	
	libro dei soci per le finalità previste dal presente statuto;	
	e) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o	
	personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	

	g) la qualifica di socio cooperatore - eventualmente di so-	
	cio cooperatore volontario - o di socio sovventore che inten-	
	de assumere;	
	h) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere qua-	
	le socio cooperatore nel rispetto del limite massimo fissato	
	dalla legge;	
	i) l'ammontare delle azioni nominative che si propone di sot-	
	toscrivere quale socio sovventore;	
	j) al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	k) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 29 del presente statuto	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale di-	
	niego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stes-	

	sa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria specia-	
	le di cui al precedente articolo 6 - determini il superamen-	
	to dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codi-	
	ce civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea	
	per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto	
	alla modificazione dello statuto.	
	Articolo 8 - Obblighi del socio	
	Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:	
	a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta	
	con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto	
	comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;	

	b) di versamento delle azioni sottoscritte quale socio sov-	
	ventore, con le modalità e nei termini previsti dal successi-	
	vo quarto comma;	
	c) di mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nel regolamento interno;	
	d) di partecipare all'attività sociale per la sua intera du-	
	rata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	e) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto al-	
	la quantità e qualità di scambio mutualistico posto in esse-	
	re con la medesima.	
	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sotto-	
	scritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa	
	di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo,	
	per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cin-	
	que volte il valore minimo della quota sociale come determi-	
	nato nel successivo articolo 18.	
	Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammis-	
	sione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria	
	delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di	

	ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico	
	dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale	
	con il socio nuovo ammesso.	
	Il versamento delle quote sociali o delle azioni, se tratta-	
	si di socio sovventore, sottoscritte e dell'eventuale tassa	
	di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione	
	all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto delibe-	
	rato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito,	
	il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'even-	
	tuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante	
	trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto,	
	dell'opera conferita in cooperativa.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche	
	agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci duran-	
	te l'esistenza della Società.	
	Articolo 9 - Diritti dei soci	
	Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i	
	soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non	
	partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari socia-	
	li e di consultare, anche tramite professionisti di loro fi-	
	ducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla ammi-	
	nistrazione.	
	Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti rela-	
	tivi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede so-	

	ziale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta	
	scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da	
	inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni	
	prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora	
	dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata,	
	nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le ge-	
	neralità del professionista eventualmente incaricato della	
	consultazione.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione nonché	
	per causa di morte o di scioglimento del soggetto diverso	
	dalla persona fisica.	
	Articolo 11 - Recesso del socio	
	Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto dispo-	
	sto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei	
	casi previsti dalla legge e qualora:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	c) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio sov-	
	ventore diverso da persona fisica;	
	d) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	

	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 29.	
	Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato me-	
	diate lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per	
	quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutuali-	
	stico. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tut-	
	tavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutua-	
	listico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'ar-	
	ticolo precedente;	

	b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua	
	in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sotto-	
	scritto nonché delle altre somme determinate nel precedente	
	articolo 8;	
	c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla	
	legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal	
	rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli organi sociali;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o ten-	
	ti di svolgere atti o attività di concorrenza con la coopera-	
	tiva o comunque attività contraria agli interessi sociali;	
	e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello	
	svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico	
	e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con ri-	
	ferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente sta-	
	tuto;	
	f) la cui condotta risulti incompatibile con i principi ispi-	
	ratori della cooperativa e/o con le attività educative poste	
	in essere;	
	g) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del di-	
	ritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo	
	2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal	
	precedente articolo 9;	
	h) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazio-	

	ne dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qua-	
	lunque titolo verso la cooperativa.	
	Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le	
	modalità previste dal regolamento interno di cui all'artico-	
	lo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di la-	
	voro afferente la prestazione mutualistica nonché le situa-	
	zioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività	
	lavorativa come identificate dal medesimo regolamento inter-	
	no.	
	Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, laddove ri-	
	tenuto, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventi-	
	vamente all'adozione della deliberazione di esclusione,	
	potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a re-	
	golarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di ina-	
	dempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o	
	per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi,	
	trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, ri-	
	scontrata la permanenza della irregolarità o dell'inadempi-	
	mento, potrà deliberare l'esclusione del socio.	
	L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento	
	nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli am-	
	ministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunica-	
	re al socio il provvedimento di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determi-	
	na anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti	

	con effetto dall'annotazione di cui sopra.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Articolo 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato, eventual-	
	mente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, nonché	
	degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo ar-	
	ticolo 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nel primo comma del pre-	
	cedente articolo 12, lettere b), c), d), e), f), g) ed h),	
	nonché nel secondo comma, oltre al risarcimento degli even-	
	tuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove deter-	
	minata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e	
	2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente a-	

	gli interessi legali, entro un termine massimo di cinque an-	
	ni.	
	Articolo 14 - Morte del socio persona fisica e scioglimento	
	del socio diverso da persona fisica	
	In caso di morte del socio i rapporti sociale e mutualistico	
	si sciolgono.	
	Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote o delle azioni, se trattasi	
	di socio sovventore, interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate, nella misura e con le modalità di cui al preceden-	
	te articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dal-	
	la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comun-	
	que diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto	
	di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso del-	
	la loro partecipazione nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente articolo 13.	

	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto,	
	nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica	
	in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso	
	della quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote o le azioni, se trattasi di socio sovventore, per	
	le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrati-	
	vo al fondo di riserva legale.	
	La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarci-	
	mento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti	
	previsti dall'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi	
	eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati per un anno dal giorno in cui si siano ve-	
	rificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.	
	Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applica-	
	no altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536	
	del codice civile.	

	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e	
	dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice	
	civile.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, saranno stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-	
	gli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	

	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del co-	
	dice civile, in quanto compatibili con le successive disposi-	
	zioni del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI	
	Articolo 17 - Rapporto mutualistico e ristorni	
	Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo	
	quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente	
	con la partecipazione alla cooperativa.	
	Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato,	
	in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, se-	
	condo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi	
	comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professio-	
	nale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché o-	
	gni altra forma, ivi compresa quella associativa. In tali ca-	
	si il regolamento interno dovrà stabilire una specifica di-	
	sciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione	
	dell'attività lavorativa da parte dei soci.	
	La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto	
	della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra	
	il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminen-	
	za dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed e-	
	conomico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compa-	

	tibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente com-	
	pensata.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'eser-	
	cizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla	
	qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi	
	conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo	
	specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei	
	soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le moda-	
	lità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto	
	previsto dalle vigenti disposizioni di legge.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori du-	
	rante l'esercizio, anche in conformità al regolamento inter-	
	no adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero	
	al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'a-	
	vanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saran-	
	no determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di com-	
	petenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanzia-	
	ri.	
	L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare,	
	su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristor-	
	no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle con-	
	dizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizio-	
	ni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-	

	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito rego-	
	lamento, i quali - in via generale - debbono considerare	
	quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice	
	civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni me-	
	desimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici po-	
	sti in essere.	
	L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare,	
	su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci la-	
	voratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti	
	dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del	
	2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente sta-	
	tuto e dal relativo regolamento.	
	La ripartizione del ristorno, tra i singoli soci cooperatori	
	avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi	
	fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei	
	seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- la qualifica / professionalità;	
	- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella società;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la produttività.	

	L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;	
	b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote	
	detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti	
	dall'articolo 2525 del codice civile.	
	TITOLO V	
	QUOTE SOCIALI	
	Articolo 18 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è forma-	
	to:	
	a) dalle quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) detenute dai soci coope-	
	ratori;	
	b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale	
	ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero), dete-	
	nute dai soci sovventori;	
	La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti	
	di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel	
	caso:	
	- di conferimenti beni in natura o di crediti;	
	- di quote possedute dai soci diversi dalle persone fisiche,	
	secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente ar-	
	ticolo 5;	

	- di azioni possedute dai soci sovventori;	
	- di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi	
	dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civi-	
	le.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali e delle a-	
	zioni emesse a favore dei soci sovventori	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari né essere cedute con effetto verso la società se	
	la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quote di parteci-	
	pazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acqui-	
	rente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	

	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della	
	costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fon-	
	di per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di	
	cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono	
	nominative e liberamente trasferibili.	
	La cooperativa può avvalersi della facoltà di non emettere	
	le azioni dei soci sovventori come stabilito ai sensi	
	dell'articolo 2346 del codice civile.	
	TITOLO VI - BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO	
	Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risul-	
	tato economico	
	L'esercizio sociale va dal primo settembre al 31 agosto	
	dell'anno successivo.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrati-	
	vo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla	
	redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale,	
	conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del ca-	
	so, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contene-	
	re, a norma di legge:	
	- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma	
	dell'articolo 2513 del codice civile;	

	- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528	
	del codice civile;	
	- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a nor-	
	ma dell'articolo 2545 del codice civile;	
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma	
	dell'articolo 2545-sexies del codice civile;	
	- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'or-	
	gano amministrativo ai sensi di legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla	
	destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come	
	segue:	
	a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fon-	
	do di riserva legale indivisibile;	
	b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;	
	c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo	
	di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle ri-	

	spettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto	
	previsto dall'articolo 2525;	
	d) una quota di quanto residua successivamente alle destina-	
	zioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione	
	del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limi-	
	ti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il go-	
	dimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;	
	e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunera-	
	zione del capitale sociale effettivamente versato, mediante	
	distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite	
	massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire	
	il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i	
	limiti previsti dal successivo articolo 34;	
	f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale re-	
	munerazione degli strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione di cui al precedente articolo 16;	
	g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per	
	iniziative aventi finalità sociali;	
	h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata	
	alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva	
	straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamen-	
	to sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli im-	
	pegni futuri.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti	
	disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio	

	venza devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, de-	
	tratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).	
	Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel	
	solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il	
	complessivo indebitamento della società sia superiore ad un	
	quarto.	
	La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori	
	può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più ri-	
	spetto a quella stabilita per i soci cooperatori.	
	I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in pro-	
	porzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutuali-	
	stici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento in-	
	terno approvato ai sensi del successivo articolo 32.	
	Le riserve sono indivisibili tra i soci durante la vita del-	
	la cooperativa e dopo il suo scioglimento.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso so-	
	no riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla leg-	

	ge o dal presente statuto;	
	b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	c) la nomina e la revoca degli amministratori, la struttura	
	dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del	
	Presidente e del Vice Presidente;	
	d) la nomina dell'organo di controllo;	
	e) la remunerazione dell'organo amministrativo e dell'organo	
	di controllo ai sensi di legge e del presente statuto;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziiale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	i) lo scioglimento anticipato;	
	j) la fusione o la scissione della cooperativa;	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 22 - Assemblee	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. In caso	
	di impedimento o di inattività di tutti gli amministratori	

39 di 59

	fluire, così come specificati nell'avviso di convocazione.	
	Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessa-	
	rio che:	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discus-	
	sione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla	
	votazione.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera te-	
	nuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
	Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecni-	
	ci venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi au-	
	dio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa	
	dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni	
	adottate sino al momento della sospensione	
	Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere	
	utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea,	

	quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della	
	riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele-	
	conferenza.	
	Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presen-	
	ti ed aventi diritto di voto ad eccezione:	
	- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioran-	
	za relativa dei votanti - nel senso che risulteranno comun-	
	que eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero	
	di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum	
	- ma che potrà anche avvenire per acclamazione;	
	- dei casi previsti dalle lettere a), f), h), i) e j) del	
	precedente articolo 21 nonché del caso previsto dall'ultimo	
	comma del successivo articolo 34 per i quali è sempre neces-	
	sario il voto favorevole della maggioranza di tutti soci a-	
	venti diritto al voto;	
	- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui	
	al successivo articolo 29 per il quale è necessario il voto	
	favorevole dei due terzi di tutti soci aventi diritto al vo-	

	to.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto pale-	
	se: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con al-	
	tro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comun-	
	que garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.	
	Articolo 25 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote o delle a-	
	zioni, se trattasi di socio sovventore, sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenen-	
	ti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del pre-	
	sente statuto.	
	Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito	
	regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di	
	voti maggiore di uno e fino ad un massimo di cinque per cia-	
	scun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei	
	conferimenti effettuati. I voti complessivamente attribuiti	
	ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misu-	
	ra di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i	
	soci.	
	Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di so-	
	cio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il	

	proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.	
	Il socio sovventore diverso dalla persona fisica interviene	
	all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovve-	
	ro un proprio amministratore, un proprio dipendente o un al-	
	tro socio dallo stesso delegati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente	
	della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società	
	controllate, e che abbia diritto al voto.	
	Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un	
	segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segre-	
	tario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	

	composto da 2 (due) a 9 (nove) membri, su decisione dei soci	
	in sede di nomina.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori, ivi compresi	
	i soci volontari.	
	I soci sovventori possono essere nominati membri del Consi-	
	glio di Amministrazione fermo restando il limite stabilito	
	dal comma precedente.	
	L'amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori possono essere sempre rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	

	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo - che può anche essere diverso dal Comune dove è ubica-	
	ta la sede sociale purché nel territorio della Regione Friu-	
	li Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spe-	
	dita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante	
	sul libro dei soci, a tutti gli amministratori, sindaci ef-	
	fettivi e revisore legale, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al-	
	meno tre giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; se i membri sono due occorre la pre-	
	senza di entrambi.	
	È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di	
	cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	

	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	
	la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera te-	
	nuta nel luogo ove si trova il Presidente.	
	Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecni-	
	ci venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi au-	
	dio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa	
	dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni	
	adottate sino al momento della sospensione.	
	Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere	
	utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova del-	
	la presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e	
	delle deliberazioni assunte, la registrazione della telecon-	
	ferenza.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	

	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere	
	scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammi-	
	nistratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico han-	
	no tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno	
	tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge,	
	limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	ricchi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti	
	di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile.	
	Almeno ogni sei mesi, gli organi delegati devono riferire	
	per iscritto agli Amministratori e all'organo sindacale, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effe-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperati-	
	va.	

	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice	
	Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti,	
	all'atto della nomina, di tale potere.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'	
	articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal	
	Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo	
	sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-	

	stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	Articolo 28 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa,	
	con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio	
	Sindacale ovvero, in quanto consentito dalle vigenti disposi-	
	zioni di legge, di un Sindaco Unico.	
	Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due	
	Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.	
	I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devo-	
	no essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati	
	dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche al-	
	la determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto	
	delle eventuali tariffe professionali vigenti.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rie-	
	leggibili.	
	Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati,	
	hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la	
	revisione legale essendo quindi integralmente composti da Re-	
	visori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Colle-	
	gio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale	

sulla società, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;

- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla Legge;

- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-

	dalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b. le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c. le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sinda-	
	ci, o nei loro confronti.	
	La clausola compromissoria di cui al comma precedente è este-	
	sa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuo-	
	vi soci e si estende alle contestazioni relative alla manca-	
	ta accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a. uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	50.000 (cinquantamila/00);	
	b. tre, per le altre controversie.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i crite-	
	ri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedu-	

	ra civile.	
	L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presi-	
	dente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa	
	promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane	
	Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti di-	
	chiarano di conoscere ed accettare integralmente.	
	In difetto di designazione, entro il termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presi-	
	dente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede	
	della Società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concernente i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs.	
	n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbi-	
	tri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo	
	non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	
	Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabi-	
	liti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono disci-	
	plinate secondo le Tariffe della Camera Arbitrale Cooperati-	
	va e comunque sono anticipate dalla parte che promuove la	
	procedura.	

	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venire meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera dei soci assunta con il voto fa-	
	vorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i	
	soci aventi diritto di voto.	
	I soci assenti o dissenzienti, entro i successivi novanta	
	giorni, possono esercitare il diritto di recesso ai sensi di	
	legge.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 - Scioglimento anticipato	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste	
	dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre di-	
	sposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con	
	il metodo assembleare, stabiliscono:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	

	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489	
	del codice civile.	
	La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in o-	
	gni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo	
	previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo	
	caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La	
	revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo	
	comma, del codice civile.	
	Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale	
	In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'even-	
	tuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destina-	
	to nell'ordine:	
	a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai soci	
	sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e-	
	ventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge	
	59/92;	
	b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte	
	ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle even-	
	tuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo	
	20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei li-	
	miti di quanto previsto dal precedente articolo 20;	

	c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 32 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività sociali - e dell'attività mutualistica e lavorativa del socio in particolare - le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001.	
	Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo	

	lo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la pro-	
	porzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto sta-	
	bilito dal precedente articolo 17.	
	Articolo 33 - Penali	
	Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle	
	norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui	
	al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli or-	
	gani sociali potrà essere chiamato a versare una somma a ti-	
	tolo di penale che, in considerazione della natura risarcito-	
	ria sua propria, confluisce nel conto economico dell'eserci-	
	zio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.	
	I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati	
	con decisione dei soci assunta secondo il metodo assemblea-	
	re, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie,	
	mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e	
	massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrati-	
	vo.	
	L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della	
	penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della	
	gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.	
	Articolo 34 - Clausole Mutualistiche	
	Le seguenti clausole mutualistiche:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	
	durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;	
	unitamente alle altre contenute nel presente statuto socia-	
	le, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osser-	
	vate.	
	La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e	
	la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in	
	sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favo-	
	revole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi di-	
	ritto di voto.	
	Articolo 35 - Associazione di rappresentanza	
	Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi ineren-	
	ti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 di-	
	cembre 2007, n. 27, la società aderisce alla Confederazione	

Esente da imposta di bollo a sensi dell'art.27 bis dell'allegato B al
D.P.R. n.642/1972.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su sup-
porto cartaceo, allegato sub "B" al n.111413 rep. e n.40744 racc.
I.Mareschi (atto registrato a Udine il 26.06.2017 al N.8109/1T) - ai
sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette
ad uso Registro Imprese.
San Daniele del Friuli, 26 giugno 2017
Firmato digitalmente da Italice Mareschi Notaio